

Euro Tutela Privato – Condizioni di Assicurazione

Garanzia I - “Circolazione su Patenti Nucleo Familiare”

La seguente garanzia è acquistabile in alternativa alla Garanzia “Parco Veicoli Famiglia”

Art. 1 I SOGGETTI ASSICURATI

Sono assicurate le patenti intestate a:

- Il Contraente.
- I componenti del suo nucleo familiare così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la stessa Polizza, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.

Art. 2 I OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:

le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;

- le spese per l'intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, **per un importo massimo fino a Euro 2.500,00**. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell'Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
- In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione, l'assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.

Art. 3 I DELIMITAZIONE DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Europ Assistance non si assume il pagamento di:

- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);**
- **spese di trasferta.**

È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 4 I PRESTAZIONI GARANTITE

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alle patenti così come specificate all'art. “SOGGETTI ASSICURATI” nell'ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie:

1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

Euro Tutela Privato – Condizioni di Assicurazione

- 5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
- 6. le controversie contrattuali inerenti i veicoli/natanti di proprietà/leasing a lungo termine del nucleo familiare;
- 7. il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/nautico;
- 8. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" a seguito di incidente stradale/nautico. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per i punti 7 e 8 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora l'Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

La Società garantisce inoltre (**ad esclusione dei natanti**):

- l'anticipazione di una cauzione **fino ad un massimo di Euro 10.000,00** per ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato in caso di un evento avvenuto all'estero rientrando nei rischi assicurati. L'Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
- le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L'Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all'Autorità competente.

Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.

Perdite Pecuniarie,

Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia "Circolazione su Patenti Nucleo Familiare" Europ Assistance si obbliga a corrispondere all'Assicurato:

9. Il rimborso delle spese sostenute **fino al limite massimo di Euro 500,00** per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell'Assicurato, per la partecipazione dell'Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell'Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. "NORME CHE REGOLANO I SINISTRI".

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite massimo di Euro 500,00** il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

- 10. Il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell'Assicurato, **fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00**, qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.

Quando opera la garanzia:

Europ Assistance garantirà **entro il limite di Euro 500,00** le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l'Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione.

Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, **fino alla concorrenza dei**

Euro Tutela Privato – Condizioni di Assicurazione

seguenti limiti:

- **Euro 5.000,00 per sinistro.**

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese" riconosciuto.

Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

Estensione "OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CIRCOLAZIONE"

Le seguenti garanzie sono valide se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia "Parco veicoli famiglia" o "Circolazione su Patenti Nucleo Familiare" e nei limiti del massimale selezionato per la garanzia "Parco veicoli famiglia" o "Circolazione su Patenti Nucleo Familiare".

Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" valgono nell'ambito della circolazione per le seguenti garanzie:

- l'opposizione avverso le sanzioni amministrative, comprese quelle pecuniarie.

Tali spese verranno rimborsate solo a seguito di esito positivo dell'opposizione alla sanzione amministrativa comminata all'Assicurato.

La presente condizione viene prestata per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La prestazione opera in deroga all'Art. "ESTENSIONE TERRITORIALE" ed in deroga alla esclusione specifica all'Art. "ESCLUSIONI".

Art. 5 I ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 6 I ESCLUSIONI

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" punti da 1 a 8 l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- **a. controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" in relazione alla difesa nei procedimenti penali;**
- **b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- **c. controversie in materia di diritto tributario e fiscale;**
- **d. ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE";**
- **e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00.**
- **f. controversie contrattuali con Europ Assistance;**
- **g. controversie derivanti da recupero di crediti;**
- **h. controversie non espressamente indicate nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE".**

L'assicurazione non vale inoltre:

- **i. se per il veicolo a motore/natante condotto dall'Assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;**
- **j. quando il conducente non è abilitato alla guida/navigazione a norma delle disposizioni in vigore;**
- **k. quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;**
- **l. quando il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;**
- **m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).**

Euro Tutela Privato – Condizioni di Assicurazione

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell' Art. "PRESTAZIONI GARANTITE" punti 9 e 10, Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:

- *n. dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;*
- *o. dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l'influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);*
- *p. dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;*
- *q. sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);*
- *r. consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.*